

**TRIBUNALE DI MANTOVA**

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Andrea Gibelli ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex D. Lvo 14/19, n. **50/2023** R.G. (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore);

Con ricorso depositato in data 30/6/23 nata a
premessa la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della proposta, ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 CCII chiedendo di essere ammessa alla relativa procedura.

La ricorrente ha così concluso:

“chiede che l’Ill.mo Tribunale adito, ritenuta l’ammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi presentata da verificata la presenza dei requisiti di legge, constatata l’assenza di atti in frode ai creditori, Voglia,

- *previa verifica dell’ammissibilità, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori;*
- *nominare in qualità di gestore del Foro di Mantova, già incaricato dell’attestazione del piano da parte dell’OCC, ovvero in caso di sua indisponibilità, altro idoneo Professionista in possesso dei requisiti di Legge;*
- *stabilire che dal deposito della proposta di accordo sia sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi secondo e terzo c.c.;*
- *omologare il piano proposto o quello che dovesse risultare secondo le modifiche eventualmente proposte dall’OCC ai sensi dell’art. 70, commi 6 e 7, CCII;*
- *autorizzare, una volta che il piano sarà omologato, l’OCC o il debitore a darne esecuzione mediante lo svincolo e l’utilizzo, in via esclusiva da parte del soggetto indicato dal Giudice, delle somme tutte portate dal conto corrente acceso presso Banca MPS, filiale di Ostiglia, intestato a e messe a disposizione della procedura come da narrativa.”.*

Al ricorso è stata allegata, oltre alla documentazione di cui all’art. 67, comma secondo, CCII, la relazione redatta ex art. 68, comma secondo, CCII, del Gestore della crisi,

Con decreto in data 4/7/23 (dep. il 5/7/23) il Giudice Delegato ha così statuito:

“

DISPONE

la pubblicazione di piano e proposta come da art. 70, comma primo, D. Lvo 14/19 sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della crisi;

DISPONE

che, a cura del Gestore della crisi, sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dal deposito del presente decreto;

AVVERTE

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al Gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del Gestore della crisi;

Sarà cura del Gestore della crisi riferire a questo Giudice, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni, e proporre le modifiche del piano che riterrà necessarie sentita la debitrice.”

Il Gestore della crisi, in data 2/10/23, ha depositato relazione conclusiva in data 30/9/23 confermando la fattibilità della proposta e del piano.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Il piano di ristrutturazione dei debiti è così articolato in ricorso:

“€ 5.512,76 quali spese di procedura

€ 19.487,24 quali somme a disposizione dei crediti privilegiati portati da Agenzia Entrate – Riscossione.

Alla luce della esistenza di un debito di € 119.584,52 nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, da collocarsi in privilegio, deriva un soddisfo di questo debito nella misura del 16,29% circa.

Va precisato che nell'elenco dei debiti il credito vantato dalla Agenzia delle Entrate viene quantificato in € 224.662,72, che per effetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, viene ridotto a € 119.584,52, come risulta chiaramente dal prospetto informativo per la definizione agevolata emesso dall'Agenzia delle Entrate elaborato in data 17.04.2023 (documento n. 7 allegato alla relazione dell'OCC).

Considerando l'eventuale stralcio di sanzioni ed interessi il soddisfo potrà essere pressoché integrale per i contributi ex art. 2754 c.c., la cui sorte capitale ammonta a € 19.666,25.

Restano insoddisfatti gli altri crediti privilegiati.

Restano insoddisfatti i crediti chirografari.”.

Il ricorso è inammissibile.

Si legge tra l'altro nella relazione del gestore della crisi in data 26/6/23, pag. 3, che “ . . . come si vedrà meglio infra nella descrizione delle singole voci di debito, larga parte degli stessi non si può definire “consumeristica”, avendo invece origine dalla attività esercitata quale ditta individuale dalla signora (tabaccheria), attività avviata nel 2001, cessata nel 2009 con la cessione di azienda e cancellata dal registro imprese il 06/10/2009 (vedi visura storica CCIAA ditta individuale all. 5)”.

Dopo avere ricordato gli indirizzi giurisprudenziali contrastanti che si sono manifestati sulla problematica della debitoria promiscua, il Gestore della crisi ritiene che – imprenditore individuale cancellato ormai da anni dal registro imprese – possa presentare validamente la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore per tutte le proprie posizioni debitorie, sia quelle che derivano dalla pregressa attività commerciale sia quelle più specificamente “consumeristiche” – e ciò anche se, come nel suo caso, i debiti per la pregressa attività



imprenditoriale siano maggiori di quelli di natura consumeristica.” (pagg. 5 e 6 della relazione citata).

Lo stesso Gestore della crisi afferma poi di essere consapevole della *“complessità della questione e del fatto che la stessa appare, allo stato, non risolta in un senso o nell’altro di quelli testé prospettati”*. Se non che oggi la questione deve ritenersi risolta in senso contrario alla tesi condivisa dalla difesa della ricorrente e dal Gestore della crisi alla luce del decreto in data 26/7/23 a firma della Prima Presidente della Suprema Corte.

Si condivide in toto la motivazione del Tribunale di Modena che si è pronunciato su caso identico, e che ha avuto modo di affermare sul punto: *“ . . . È pacifico infatti che la debitrice abbia contratto una quota significativa dei suoi debiti attuali a cagione della passata attività imprenditoriale, peraltro da tempo cessata. La tesi (ben illustrata dall’OCC) in base alla quale, alla luce della nuova formulazione dell’art. 2, comma 1, lett. e) CCII, potrebbe accedere al piano anche il soggetto che alla attualità non svolga attività imprenditoriale, pur se gravato da debiti d’impresa o professionali pregressi, è stata infatti di recente sconfessata dalla Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, nel decreto 26.7.2023 reso a seguito di rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte d’appello di Firenze vertente, inter alia, proprio sulla presente questione. In tale pronuncia, dalla evidente portata nomofilattica, la Prima Presidente richiama da un lato il noto arresto del 2016 (Sent. Nr. 1869) con cui la Corte aveva sancito il principio – ai fini del riscontro della qualifica di consumatore – del vaglio sostanziale ed attuale sulla natura delle obbligazioni da ristrutturare; dall’altro lato rileva la sostanziale “continuità” della disciplina del CCII rispetto alla normativa previgente, pur a fronte di alcuni “minimi cambiamenti” nelle singole disposizioni (cfr. pagg. 4-5). A fronte di una presa di posizione così significativa, questo Giudice (peraltro confortato pure da plurimi recenti precedenti di merito) non ritiene possano permanere dubbi in ordine al fatto che la procedura in parola debba rimanere riservata a chi intenda ristrutturare obbligazioni che abbiano natura squisitamente consumeristica, non residuando spazio neppure per (non previsti) giudizi di prevalenza o analoghi.”* (Trib. Modena, Sez. III, 28/8/23).

Con la citata Cass. Civ. Sez. I, 1/2/16 n. 1869 la Suprema Corte aveva statuito che è *“consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3.”*

Pacifico essendo che, nel caso di specie, larga parte dei debiti della ricorrente *“non si può definire “consumeristica”, avendo invece origine dalla attività esercitata quale ditta individuale dalla signora (tabaccheria), attività avviata nel 2001, cessata nel 2009 con la cessione di azienda e cancellata dal registro imprese il 06/10/2009”*, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi.

Mantova 11/10/23.

IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli

